

**TAURISANO** COMMISSIONE TRIBUTARIA

# Sono nulli gli accertamenti non notificati all'ex titolare di una società fallita

● **TAURISANO.** «Gli avvisi di accertamento devono essere notificati anche all'ex amministratore della società fallita». È la motivazione con la quale la Commissione tributaria provinciale di Lecce ha annullato due avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007.

L'azienda interessata dalla sentenza aveva sede a Taurisano ed è fallita nel 2011. L'ex amministratore è stato difeso in giudizio dall'avvocato **Maurizio Villani**. La terza sezione della Commissione tributaria (presidente **Angelo Raffaele Silvestri**, giudici **Francesco De Lecce** e **Antonio Quarta**), accogliendo le tesi del legale, ha annullato gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate di Lecce. «In caso di fallimento - spiega l'avvocato Villani - gli avvisi di accertamento devono sempre essere notificati all'ex amministratore della società fallita o a un suo rappresentante, in modo che lo stesso possa difendersi anche se il curatore ha deciso di non impugnare gli avvisi di accertamento». Un principio importante, continua l'avvocato, perché permette al contribuente di evitare di essere coinvolto nel pagamento di somme non dovute. Se l'Agenzia delle entrate non notifica gli accertamenti, dunque, il contribuente non è tenuto a pagare nulla.

Ma la sentenza ha stabilito anche altro. I giudici, infatti, hanno affermato che l'Agenzia non può pretendere che l'acquirente dei beni dell'azienda faccia indagini per assicurarsi che non sussistano irregolarità o evasioni fiscali a monte dell'acquisto.

«Questi principi - chiude Villani - sono importanti anche alla luce delle regole stabilite dallo Statuto dei diritti del contribuente». L'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.